

Circolare Speciale **33/2023** Aggiornamento mensile pagine: 6

Aggiornamento mensile Aprile 2023

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Versamenti sospesi per Lampedusa e Linosa
Credito d'imposta per spese di installazione impianti da fonti rinnovabili
Iscrizione di pegno immobiliare non possessorio
Operazioni a favore delle Forze Armate
Bonus energia per il primo trimestre 2023
Utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia da parte di rappresentanti legali
Dichiarazione precompilata 2023
Rateazione crediti da bonus edilizi
Mancata iscrizione di aiuti di Stato e "de minimis" nei registri RNA, SIAN e Sipa
Conciliazione agevolata controversie tributarie
Certificazione Soa per accesso ai bonus edilizi
Benefici premiali Isa
Codici tributo per sanzioni da ravvedimento
Codici tributo per compensazione crediti da bonus edilizi
Dichiarazione imposta di soggiorno 2022
Proroga rottamazione quater
Uscita della Svizzera dalla black list
Bonus trasporti
Esonero contributivo per lavoratrici domestiche
Decreto lavoro

Versamenti sospesi per Lampedusa e Linosa

[Prov. Ag. Entrate 5.04.2023, n. 120706](#)

- E' stato approvato il modello di comunicazione relativa all'agevolazione fiscale consistente nella sospensione dei versamenti fiscali e contributivi prevista dall'art. 42 bis del D.L. 104/2020, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
- La comunicazione deve essere presentata dal 7.04 al **30.06.2023**.

Credito d'imposta per spese di installazione impianti da fonti rinnovabili

[Prov. Ag. Entrate 5.04.2023, n. 120748](#)

- L'art. 1, c. 812 della L. 234/2021 ha previsto un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1.01.2022 al 31.12.2022, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
- La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514% dell'importo del credito richiesto.

Iscrizione di pegno immobiliare non possessorio

[Prov. Ag. Entrate 5.04.2023, n. 120760](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l'esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori.

Operazioni a favore delle Forze Armate

[Circ. Ag. Entrate 6.04.2023, n. 8/E](#)

- L'art. 1 del D.Lgs. 72/2022 ha innovato il trattamento Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell'Unione europea.
- In particolare, sono state aggiunte all'art. 72 del decreto Iva nuove specifiche ipotesi di non imponibilità ad Iva, equiparando alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto IVA:
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.07.2022. Sono, pertanto, interessate dalla novella normativa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a partire da tale data.

Bonus energia per il primo trimestre 2023

[Ris. Ag. Entrate 6.04.2023, n. 17/E](#)

- Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese acquistati dai cessionari in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023.

Utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia da parte di rappresentanti legali

[Prov. Ag. Entrate 17.04.2023, n. 130859](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha innovato e sostituito la disciplina dettata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19.05.2022, n. 173217, con specifico riferimento all'istanza di abilitazione/disabilitazione delle persone di fiducia all'utilizzo dei servizi on line disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate nell'interesse di altre persone fisiche.
- L'abilitazione della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi on line scade il 31.12 dell'anno indicato dall'interessato nell'istanza. Tale termine non può, in ogni caso, essere superiore al 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31.12 dell'anno in cui è attivata.

Dichiarazione precompilata 2023

[Comunicato Ag. Entrate 18.04.2023](#)

- Dal 2.05.2023 le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate possono essere consultate, mentre da giovedì 11.05 sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi. E' prevista la possibilità di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall.
- Il termine di presentazione della dichiarazione è il 2.10.2023 per chi invia il 730 direttamente tramite l'applicazione web e il 30.11.2023 per chi invece utilizza il modello Redditi precompilato.

Rateazione crediti da bonus edilizi

[Prov. Ag. Entrate 18.04.2023, n. 132123](#)

- I soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro il 31.03.2023, utilizzando una nuova funzionalità all'interno della "Piattaforma cessione crediti" disponibile dal 2.05.2023 nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 3.07.2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.
- La comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.
- In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:
 - agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31.10.2022, relative al Superbonus;
 - agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1.11.2022 al 31.03.2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31.03.2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.
- Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua

volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Mancata iscrizione di aiuti di Stato e “de minimis” nei registri RNA, SIAN e Sipa

[Prov. Ag. Entrate 19.04.2023, n. 133949](#)

- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
- Contale procedura si consente al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'anomalia rilevata.

Conciliazione agevolata controversie tributarie

[Circ. Ag. Entrate 19.04.2023, n. 9/E](#)

- Dopo le modifiche introdotte dal D.L. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15.02.2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell'accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30.09.2023. Nell'accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. E' prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).
- Qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il rimborso della differenza.

Certificazione Soa per accesso ai bonus edilizi

[Circ. Ag. Entrate 20.04.2023, n. 10/E](#)

- Dal 1.01.2023 e fino al 30.06.2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, l'esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA o abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.
- A decorrere dal 1.07.2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA.

Benefici premiali Isa

[Prov. Ag. Entrate 27.04.2023, n. 140005](#)

- Sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dall'art. 9 bis, c. 11 del D.L. 50/2017.

Codici tributo per sanzioni da ravvedimento

[Ris. Ag. Entrate 28.04.2023, n. 18/E](#)

- Sono stati istituiti, soppressi o ridenominati i codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento, relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770, nonché delle ritenute Irpef sui redditi di

lavoro dipendente relative alla Regione Siciliana, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d'Aosta.

Codici tributo per compensazione crediti da bonus edilizi

[Ris. Ag. Entrate 2.05.2023, n. 19/E](#)

- Istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti, ceduti o fruiti come sconto ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020, relativi al Superbonus, al Sismabonus e al bonus barriere architettoniche.

Dichiarazione imposta di soggiorno 2022

[Nota Dip. Finanze 2.05.2023](#)

- Dal 8.05.2023 sarà possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, alla predisposizione e all'invio telematico della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno di imposta 2022.
- Una volta che l'utente ha effettuato l'accesso, trova il servizio all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni" (in alternativa può cercarlo con parole chiavi, per esempio "imposta di soggiorno" nella casella di ricerca). Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline).

Proroga rottamazione quater

[Comunicato stampa Mef 21.04.2023, n. 68](#)

- Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla speciale procedura "Rottamazione-quater" delle cartelle, prevista dalla legge di Bilancio 2023 slitta dal 30.04.2023 al 30.06.2023.
- Conseguentemente, è differito al 30.09.2023 (invece del 30.06.2023) il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le suddette istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata.
- Una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31.07.2023) slitta al 31.10.2023.

Uscita della Svizzera dalla black list

[Comunicato stampa Mef 20.04.2023, n. 66](#)

- Il Ministro dell'economia e delle finanze e il consigliere del dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera hanno sottoscritto un'intesa preliminare che prevede l'uscita della Svizzera dalla cosiddetta black list delle persone fisiche del 1999 e l'introduzione di una norma transitoria in materia di telelavoro per i frontalieri con efficacia fino al 30.06.2023, nelle more del raggiungimento di un accordo in merito a una disciplina stabile e duratura sulla materia.

Bonus trasporti

[Notizia Min. Lavoro 17.04.2023](#)

- E' attiva la piattaforma digitale per la richiesta del Bonus trasporti 2023, accessibile tramite SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) all'indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

- Le domande potranno essere inoltrate da persone con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel 2022.

Esonero contributivo per lavoratrici domestiche

[Mess. Inps 28.04.2023, n. 1552](#)

- La legge di Bilancio 2022 ha introdotto, in via sperimentale per il 2022, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali per le lavoratrici madri dipendenti del settore privato, dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno. L'esonero spetta anche alle lavoratrici domestiche madri rientrate nel posto di lavoro entro il 31.12.2022.
- Con il messaggio 28.04.2023, n. 1552 l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero contributivo per le lavoratrici domestiche.

Decreto lavoro

[D.L. 4.05.2023, n. 48](#)

- Il D.L. 4.05.2023, n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4.05.2023, n. 103, introduce misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
- Tra le misure approvate vi sono quelle volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui.